

"LE BRUTTE BESTIE – APS"

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita in Canneto sull'Oglio (MN) l'ente del terzo settore **"LE BRUTTE BESTIE – APS"** di seguito indicato con il termine "associazione". L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del d.lgs. n. 117/2017.

2. L'associazione ha sede legale nel comune di Canneto sull'Oglio (MN) avente C.F. n. 90027360206. La sede dell'Associazione potrà, in qualunque momento, essere trasferita con deliberazione del Consiglio direttivo, senza che tale variazione comporti modifica dello Statuto se il trasferimento avviene all'interno dello stesso comune.

Art. 2 - Finalità

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, la conoscenza, la tutela, la valorizzazione delle potenzialità turistiche, naturalistiche, culturali, artistiche, storiche, sociali ed enogastronomiche del territorio in cui opera e della comunità che su di esso risiede.

L'associazione svolge la sua opera prevalentemente nel territorio del Comune di Canneto sull'Oglio e nelle zone limitrofe. Per il raggiungimento del proprio scopo sociale, può tuttavia operare anche al di fuori del territorio comunale, sia autonomamente che in collaborazione con associazioni, Enti, persone fisiche e/o privati, con i quali condivide le stesse finalità.

La sua durata è illimitata.

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata dalla lett. i) dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017: *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione dell'arte e della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017.*

2. In particolare l'associazione si propone di:

- a) Svolgere opera di aggregazione di persone ed enti che, a titolo volontaristico, condividono i principi e le finalità dell'Associazione ed intendono impegnarsi per la loro realizzazione;
- b) Svolgere opera di promozione, educazione e formazione sui temi della storia, dell'arte, delle usanze, delle tradizioni, della cultura locale, legati al territorio;
- c) Organizzare e promuovere manifestazioni folkloristiche e gastronomiche, gare, fiere, convegni, spettacoli pubblici, gite, escursioni atte a promuovere la comunità ed il suo sviluppo sociale, incentivando la consapevolezza a partecipare alla vita collettiva;
- d) Svolgere e promuovere opere ed attività di utilità sociali;
- e) Operare per la diffusione delle tematiche ambientali riferite alla realtà locali, rivolgendosi specialmente ai giovani in collaborazione anche con le istituzioni scolastiche;
- f) Operare direttamente, promuovendo iniziative e sviluppando attività di solidarietà e sostentamento a favore di chi ne necessita con interventi materiali diretti.

3. L'associazione può svolgere la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore dei soci e dei loro familiari avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati o altri limiti sanciti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017.

4. In ossequio all'art. 18 del D.lgs. 117/2017 l'associazione, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, dovrà assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

5. L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 4 - Soci

1. L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutti i cittadini residenti nel comune di Canneto sull'Oglio ed a coloro che, seppure non residenti, operino per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 e 3.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario; i soci sono tenuti al rispetto del presente statuto e delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. I soci si distinguono in:

A. SOCIO ORDINARIO

La qualifica di "Socio Ordinario" viene acquisita all'atto del versamento della quota associativa annuale, stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio direttivo, che deve essere versata entro l'anno sociale.

B. SOCIO SOSTENITORE

La qualifica di "Socio Sostenitore" viene acquisita da coloro che, avendo rispettato le norme del comma precedente, versino una quota annuale superiore a quella del Socio Ordinario.

C. SOCI ONORARI

La qualifica di "Socio Onorario" può essere conferita, attraverso delibera del Consiglio direttivo, successivamente ratificata dall'Assemblea dei Soci, a quelle persone o enti che arrecano particolari benefici morali e/o materiali all'Associazione. Il riconoscimento è perpetuo ed esente dalla quota associativa.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito da Codice del Terzo Settore. E' data la possibilità di assumere la qualifica di socio ad altri E.T.S. o enti senza scopo di lucro con la precisazione che il loro numero non deve essere superiore al 50% delle A.P.S. associate.

3. In base all'art. 23 del D.Lgs 117/2017 l'ammissione di un nuovo associato è fatta con delibera dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. Colui il quale ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci.

Art. 5 - Diritti e doveri degli aderenti

1. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

2. Ciascun socio, in regola con il versamento della quota sociale, ha diritto:

- A) di votare per l'elezione degli organi sociali, di esprimere il proprio voto in assemblea e di presentare la propria candidatura agli stessi a condizione che abbia almeno 3 mesi di anzianità ed abbia compiuto il 18° anno di età con la precisazione che i soci che non abbiano compiuto il 18° anno di età avranno la possibilità di votare per il tramite dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale;
- B) di ricevere la tessera sociale;
- C) di essere informato sulle attività dell'associazione, controllarne l'andamento e beneficiare delle facilitazioni connesse alle attività promosse ed organizzate dalla stessa;
- D) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali richiedendolo per iscritto al presidente;
- E) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

3. Ciascun socio ha il dovere di:

- A) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- B) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- C) non arrecare danno all'associazione;
- D) versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.

4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

Art. 6 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione.

2. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicarlo in forma scritta al consiglio direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'associazione.

3. Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

4. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo.

5. L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 7 - Ordinamento dell'associazione

1. L'associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

2. La struttura associativa è composta da:

- A) L'Assemblea dei Soci
- B) Il Consiglio direttivo
- C) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza
- D) dal Vice Presidente
- E) Il Segretario
- F) Il Tesoriere
- G) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 8 - Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto se in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno in cui l'Assemblea viene convocata.

2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Sono ammesse deleghe di voto, nel numero massimo di una, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro soggetto che rivesta la qualifica di Socio Ordinario, Sostenitore o Onorario.

4. L'assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 9 - Competenze dell'assemblea

1. L'assemblea:

- A) nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo eleggendoli tra i soci;
- B) elegge e revoca, qualora ne ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 e 31 del d.lgs. 117/2017, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- C) discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso assieme al bilancio preventivo dell'associazione;
- D) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- E) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- F) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- G) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- H) ratifica i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- I) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- J) fissa l'ammontare del contributo associativo;
- K) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- A) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- B) deliberare l'eventuale trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- C) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

Art. 10 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dal presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo; e comunque ogni qualvolta che si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati; da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo oppure dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti.
3. L'assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 11 - Validità dell'assemblea e modalità di voto

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'assemblea ordinaria, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, è valida con la presenza di almeno 1/3 più uno degli aventi diritto di voto.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 12 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e direttivo dell'associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore.
3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'assemblea dei soci esclusivamente tra gli aderenti.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Il consiglio direttivo nomina al suo interno il presidente, il vicepresidente, il segretario.
6. I componenti del consiglio direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 13 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno 1/3 dei suoi componenti.

2. Il consiglio direttivo:

- A) amministra l'associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- B) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi;
- C) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- D) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- E) approva o rigetta le domande di ammissione;
- F) propone all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- G) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 14 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal presidente dell'associazione.

2. È convocato con avviso scritto, portato a conoscenza, anche a mezzo posta elettronica, dei componenti dell'organo almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. In caso di comprovata urgenza, può essere convocato in qualsiasi momento.

3. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Di ogni riunione del consiglio direttivo è redatto verbale da parte del segretario dell'associazione.

5. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il consiglio direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il consiglio direttivo provvederà a convocare quanto prima l'assemblea ordinaria per procedere alla nomina e/o sostituzione.

6. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il consiglio direttivo deve considerarsi decaduto e il presidente deve convocare quanto prima l'assemblea ordinaria per procedere al suo rinnovo.

7. Le sedute sono pubbliche, ma è ammessa, una parte riservata. Alle riunioni potranno presenziare, su invito del Presidente dell'Associazione e senza diritto di voto, soggetti delegati da associazioni, enti pubblici e privati, operativi nel territorio in cui l'Associazione svolge la propria attività.

Art. 15 - Il presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Ha il potere di conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti, sia ai Soci che a Terzi.

2. Il presidente è nominato dal consiglio direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

3. Il presidente dura in carica 3 (tre) esercizi, quanto il consiglio direttivo, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale comunque riferisce l'attività compiuta. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano dell'Associazione.

5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il consiglio direttivo, il presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal consiglio direttivo nella prima riunione utile.

Art. 16 - Il vicepresidente

1. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.

2. Il vicepresidente:

gestisce, di concerto con il presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'associazione. Relaziona al consiglio direttivo, in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'associazione.

3. I compiti e le funzioni di cui al c. 2 del presente articolo possono essere assegnati dal consiglio di direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di tesoriere.

Art. 17 - Il segretario

1. Il segretario verbalizza le riunioni di assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda. Le modalità di richiesta e le tempistiche vengono definite al comma 2 dell'art. 20 del presente statuto.

Art. 18 - il tesoriere

1. Eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, su designazione del Presidente, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli con idonee relazioni contabili.

Art. 19 - Organo di controllo e revisione legale

1. L'assemblea nomina l'organo di controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. 117/2017 la composizione e le funzioni dell'organo di controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del d.lgs. 117/2017.

2. L'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017. La composizione e le funzioni dell'organo di controllo sono quelle determinate dall'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

Art. 20 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'associazione:

- A) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'associazione;
- B) il libro verbali dell'assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'assemblea;
- C) il libro verbali del consiglio direttivo, contenente i verbali del consiglio direttivo;
- D) il registro dei volontari.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del segretario dell'associazione. Il presidente, su richiesta scritta, deve rendere disponibili, entro 10 giorni dal suo ricevimento, i libri sociali affinché il socio richiedente ne possa prendere libera visione.

3. I verbali di assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.

2. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

- A) quote sociali;
- B) contributi pubblici e privati;
- C) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- D) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
- E) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- F) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- G) altre entrate espressamente previste dalla legge;

- H) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
2. La quota sociale, se l'assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 22 - Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del d.lgs. 117/2017.

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del decreto ministeriale di cui all'art. 13, c. 3, del d.lgs. 117/2017 (d.m. 5.03.2020).
3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'assemblea entro il mese di aprile.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del decreto ministeriale di cui all'art. 13, c. 3, del d.lgs. 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio di direttivo e devono essere discussi e approvati dall'assemblea entro il mese di aprile.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento della/e attività statutaria/e ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

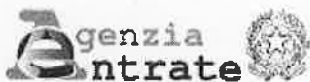
Art. 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'assemblea deve nominare il liquidatore.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art 45, c. 1 del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore (E.T.S.) o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 26 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

La registrazione del presente statuto è esente da imposta di bollo e da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 c.3 e 5 del D.Lgs 117/2017 (cd. Codice del Terzo settore).



DIREZIONE PROVINCIALE DI: CREMONA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CREMONA

Registrazione di Atto Privato

Il 28/10/2024, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TM2, serie 3, numero 1023

data di stipula: 30/09/2024

ident.vo telematico: TM224L001023000MD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: ZCCSFN86R11A470V

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90027360206				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

L'IMPIEGATO IN POSTO
Maria Pia Guidetti



